



**ALLEGATO B
FACSIMILE CONVENZIONE**

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE CONTRO MINORI E DOMESTICA AVVALENDOSI DEI CENTRI DI CUI ALL’ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE EX L.R.T. 59 DEL 2007 APPROVATO CON DECRETO 9948 DEL 24.05.2022 DELLA REGIONE TOSCANA – ANNO 2023/2026

CIG Z5E3A117DS

TRA

Il Comune di Firenze, P.I. 01307110484, rappresentato da _____, (nato a _____ il _____ non in proprio ma nella sua qualità di _____ (di seguito denominato “Comune”)

E

L’Ente _____ con sede legale in _____, Via _____, CF _____, di seguito anche chiamato “Ente” iscritto al n. _____ del Registro _____ nella persona di _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. _____ in data _____ è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117 del 3/7/2017 a convenzionarsi per la definizione e la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto della violenza di genere, contro minori, e domestica;
- con determinazione dirigenziale _____ è stata individuato l’ente del terzo settore, iscritto all’Elenco dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale “ _____”, con sede legale in _____ (____), per la realizzazione degli interventi di cui al precedente copoverso, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal mese di _____ 2023 e fino al mese di _____ 2026, per l’importo complessivo di € **288.000,00 (96.000,00 annui)** (Compreso ogni onere fiscale eventualmente dovuto inclusa IVA o Bollo);

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Premesso che la violenza domestica ed extra familiare costituisce uno dei fenomeni più gravi di distorsione del percorso di sviluppo di adulti e bambini/e, sia quando essi stessi sono le vittime dirette dei maltrattamenti, che quando assistono ad atti di violenza su altri membri della famiglia o persone che rappresentano un riferimento affettivo importante.

Gli obiettivi degli interventi sono:

- ✓ contribuire all'emersione e alla rilevazione di ogni forma di violenza nei confronti di donne, bambini e adolescenti;
- ✓ interrompere le situazioni di violenza su donne, bambini e bambine,
- ✓ adottare misure urgenti di protezione,
- ✓ offrire percorsi di empowerment ed educazione ai diritti,
- ✓ promuovere il benessere mediante interventi personalizzati individuali e/o di gruppo, di accompagnamento nel percorso giudiziario e nel reinserimento socio- lavorativo,
- ✓ offrire percorsi di elaborazione e stabilizzazione rispetto agli effetti psicologici delle violenze subite,
- ✓ sostenere l'attivazione di una genitorialità positiva.

Gli interventi e le azioni previste all'interno del servizio di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori, sono attuati in conformità e per le finalità della Legge Regionale Toscana 59 del 2007, della l'Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e le Autonomie Locali del 27.11.2014, della Delibera Giunta Regionale Toscana 1037 del 2020 in materia di Centri AntiViolenza e Case Rifugio. L'Ente

L'Ente inserito nell'elenco regionale dei Centri AntiViolenza e Case Rifugio dovrà assicurare per tutta la durata della convenzione il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa citata dal precedente capoverso.

Gli interventi e le azioni previste mirano all'attivazione di misure personalizzate di sostegno alle vittime di violenza, con particolare riguardo all'attivazione dei seguenti percorsi:

1. Percorsi di accesso (ricevimento e ascolto, colloqui di valutazione della richiesta e prima valutazione del rischio e/o del pregiudizio al fine di programmare interventi adeguati di protezione e tutela): complesso di attività coordinate che comprendono in media almeno una telefonata abbinata ad un colloquio individuale di prima valutazione e rilevazione del rischio, nonché tutti gli adempimenti correlati sia verso i servizi socio sanitari competenti sia verso le istituzioni giudiziarie;
2. Percorsi di consulenza e sostegno: colloqui informativi di carattere legale, progettazione e realizzazione di attività, individuali e/o di gruppo, di approfondimento specifico, di sostegno psico-educativo e sociale, di consulenza legale sulla base del progetto personalizzato, elaborati in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale per i casi in carico o per quelli che lo necessitano;
3. Attivazione servizi socio-sanitari territoriali necessari al percorso di tutela e presa in carico in forma integrata;
4. Attivazione di percorsi per il superamento del disagio, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita in autonomia;
5. Rilevazione delle forme di violenza subite dalla donna, dai minori e da eventuali altri membri della famiglia e della loro dinamica, al fine di valutarne l'impatto sul piano fisico, psicologico e sociale (fattori di rischio e protezione);

6. Iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, Istituzioni, associazioni e privati;
7. Raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio.

Gli interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori, pur nella necessaria flessibilità, dovranno prevedere i seguenti vincoli organizzativi, ed in particolare:

1. realizzazione degli interventi in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. A tal fine, il soggetto gestore dovrà garantire la gestione coordinata e integrata delle attività, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze. Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze per i casi in carico;
3. partecipazione agli incontri professionali di equipe ovvero agli incontri necessari per la progettazione e realizzazione di interventi personalizzati;
4. organizzazione di un punto di ascolto, anche telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 19,00;
5. attivazione del primo colloquio di ascolto, anche d'urgenza, per le vittime inserite in percorsi di protezione da parte del Servizio Sociale professionale del Comune di Firenze, entro e non oltre le 48 ore (72 nel caso di giorni festivi) dalla segnalazione;
6. colloqui informativi di carattere legale;
7. affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
8. sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
9. percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;

L'Ente individuato dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'apertura di uno o più sportelli all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero, in mancanza, obbligarsi ad aprirlo/i entro e non oltre 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale/i sede/i dovrà/anno risultare idonea/e e funzionale/i all'organizzazione del servizio e dotata/e di linea dati e telefonica e di idonea attrezzatura informatica, oltre ad essere regolarmente presidiata/e da apposito personale.

L'ente affidatario dovrà rendersi disponibile su richiesta del Comune di Firenze, alla stipula di eventuale accordi di partenariato finalizzati alla partecipazione -unitamente all'Ente Locale - a bandi e/o avvisi per la realizzazione di progetti europei, nazionali e/o regionali sul tema della violenza.

L'ente si impegna inoltre a:

- a) informatizzare, anche con propri applicativi, ogni aspetto dell'attività e degli interventi
- b) trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dal Comune;
- c) rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri nel Sistema Informativo del Comune, anche a mezzo di servizi web da realizzare congiuntamente, qualora il Comune ne ravvisi la necessità;
- d) utilizzare, per l'inserimento dei dati, i programmi specifici del Comune ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza e comunque a totale discrezione dell'Amministrazione;

- e) provvedere a proprie spese alla dotazione informatica, compresa la linea dati, necessaria all'attività di informatizzazione connessa al servizio;
- f) aggiornare, qualora necessario, i propri sistemi operativi per la compatibilità con i sistemi software in uso presso il Comune;
- g) predisporre uno spazio di storage "sicuro" per la raccolta dei dati personali trattati nel corso del servizio, da concordare con il Comune.

Art. 2 – Durata e rinnovo

La durata della Convenzione, viene stabilita in anni tre, presumibilmente **a partire dal 01.04.2023 e fino al 31.03.2026**

La Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni, con provvedimento della Direzione Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, senza che l'Ente affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

L'Amministrazione si riserva di disporre l'avvio degli interventi e delle attività anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 3 – Destinatari

Destinatari degli interventi sono:

- a) Donne che subiscono violenza, maltrattamento, stalking e violenza sessuale, e, ove necessario, loro familiari o persone di riferimento affettivo ai fini della protezione e riparazione del danno;
- b) Minori vittime di abusi sessuali, trascuratezza, maltrattamenti e violenza assistita e adulti di riferimento protettivi
- c) Genitori vittime di violenza nell'infanzia.

Gli interventi dovranno essere prioritariamente destinati a cittadine e cittadini che necessitano di una presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze ed, in subordine, anche ai residenti nel Comune di Firenze che non necessitano della presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale.

Art. 4 - Attività

L'Ente si impegna a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione così come dettagliate nella proposta progettuale presentata e secondo quanto contenuto nella presente Convenzione e nell'Avviso richiamato in premessa.

L'Ente si impegna altresì a trasmettere una relazione a cadenza trimestrale sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli obiettivi raggiunti.

Art. 5 – Spese rimborsabili

L'importo annuo della Convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a € **96.000,00** (Compreso ogni onere fiscale eventualmente dovuto inclusa IVA o Bollo) comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge per un ammontare complessivo triennale di € **288.000,00**

Il rimborso deve intendersi fino alla concorrenza massima - e non oltre – dell'importo di 96.000,00 euro annui oneri fiscali inclusi qualora dovuti.

L'importo pattuito sarà corrisposto in 4 rate trimestrali entro 60 gg dalla data di ricevimento dei documenti contabili relativi incluso Report sulla attività supportato da idonea documentazione giustificativa di spesa.

E' fatta salva la possibilità della corresponsione del corrispettivo con cadenza differenziata.

La polizza assicurativa di cui all'art 18 del Dlgs 117 del 2017 deve intendersi comunque ricompresa nel rimborso complessivo previsto.

Il Comune riconoscerà all'Ente il rimborso delle spese pertinenti al progetto effettivamente sostenute e documentate, contenute nei limiti massimi previsti dalla Convenzione.

L'Ente invierà con cadenza trimestrale alla PEC della Direzione Servizi Sociali i documenti contabili e i report relativi al periodo di riferimento, fino a concorrenza dell'importo di spesa rendicontato.

In ogni caso, il rimborso spese all'Ente non potrà eccedere lo stanziamento annuo disposto dal Comune per la realizzazione delle attività in Convenzione.

Il pagamento avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti fiscali, e anche previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'ente deve comunicare al Comune di Firenze gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della prestazione alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

Art. 6 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si obbliga:

1. a garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nella proposta progettuale presentata;
2. a collaborare con la Direzione Servizi Sociali e seguirne le indicazioni fornite;

L'Ente si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica.

L'Ente solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'Associazione stessa.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità civile e penale per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di Convenzione, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'ente è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ente garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ente è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 7 – Assicurazioni

L'Ente è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

L'Ente ha dichiarato di aver stipulato la seguente polizza per assicurare i propri volontari e dipendenti da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi:

Polizza n. _____ stipulata con _____ in data _____ con scadenza _____, depositata in copia al Comune.

Art. 8 – Controlli

Il Comune verificherà periodicamente la qualità delle attività svolte dall'Ente a mezzo del proprio personale, anche attraverso accesso alla documentazione ed alla sede dello svolgimento delle attività convenzionate e mediante rilevazioni presso gli utenti destinatari degli interventi

In caso di scostamenti dalla qualità programmata delle attività, il Responsabile del Procedimento potrà prescrivere all'Ente opportune azioni correttive, alle quali la stessa dovrà conformarsi nei tempi assegnati.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Ente, in relazione alle prestazioni di cui alla presente Convenzione, si impegna affinché tutto il personale preposto (sia volontario che non), rispetti gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, pubblicato al seguente indirizzo web:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

La violazione degli obblighi previsti nel suddetto Codice è causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Cause di risoluzione

Il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione – senza indennizzi in favore dell'Ente – per il venir meno dell'interesse pubblico alla realizzazione delle attività in convenzione, ovvero a seguito di una rivalutazione del medesimo interesse che conduca ad una diversa modalità di realizzazione dello stesso.

Inoltre, il Comune si riserva di risolvere la Convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Ente venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto organizzativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora lo stesso Ente perda i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- per il mancato adeguamento alle prescrizioni correttive del Responsabile del Procedimento;

- per la violazione degli obblighi di condotta di cui all'art. 9;
- per la mancata realizzazione delle attività oggetto della Convenzione.

In tutti i casi, la procedura di risoluzione avverrà previa contestazione in contraddittorio delle relative cause.

In caso di risoluzione anticipata, all'Associazione sarà comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle attività fino alla data di risoluzione.

Fermo restando quanto sopra, la presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;

Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;

Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;

Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

DURC non regolare per due volte consecutive;

Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Centri Antiviolenza e Case rifugio di cui all'avviso pubblico;

Sussistenza originaria o sopravvenuta delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'appaltatore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 11 – Personale

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente mediante l'utilizzo delle figure professionali in possesso dell'esperienza e delle qualifiche richieste dalle normative di settore.

L'Ente dovrà:

- garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto della presente convenzione, anche con interventi specifici di formazione;
- garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e l'ente si impegna ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;

Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

L'Ente dovrà garantire con costi a proprio carico attività di formazione dedicata, con particolare riguardo alla progettazione sociale in linea con le finalità e gli obiettivi prioritari del servizio e del sistema territoriale dei servizi.

A richiesta del Comune, l'affidatario si impegna a trasmettere con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione.

L'ente, datore di lavoro, nel caso di personale a contatto con minori ottempera agli obblighi previsti dall'art. 25 *bis* d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia"). In ogni caso, il personale, a qualunque titolo impiegato, non deve aver subito condanne, anche non definitive, per i fatti previsti a danno dei minori dalla L. 269/1998 e ss.mm.ii, dalla L. 66/1996 e ss.mm.ii., dalla L. 172/2012 e ss.mm.ii., dall'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 564, 571, 572, 574 *bis* e 591 del codice penale né sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

L'ente è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'ente si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), modificato e integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni inerenti agli utenti di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'ente rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

L'ente indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dell'ente.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante dell'ente, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Nel rispetto della normativa citata, l'ente conserva, garantendo adeguati livelli di sicurezza, la documentazione

Art. 13 Disposizioni finali

La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso, con spese di registrazione a carico del richiedente.

Il presente atto è esente dalle imposte di bollo e registro ex art. 82 comma 5 - D.Lgs. 2017/117.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.